

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

48.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPELLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Istituzione dell'albo nazionale degli auto- trasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcina per i trasporti di merci su strada (<i>Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1167-B)	714	
PRESIDENTE	714, 716, 717, 737	
ALESSANDRINI	716	
BAGHINO	716, 737	
CIACCI	714	
LOMBARDI GIOVANNI, <i>Relatore</i>	714, 737	
VINCELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	716, 737	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>).		
Disposizioni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione go- vernativa delle ferrovie meridionali sarde ed autoservizi integrativi (<i>Ap- provato dalla VIII Commissione per- manente del Senato</i>) (2559)	737	
PRESIDENTE	737, 738	
BAGHINO	737	
PANI	737	
VINCELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	738	
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio con nomina di un gruppo informale di lavoro</i>):		
MCRLI ed altri: Modifiche alla legge 9 ot- tobre 1967, n. 961, istitutiva delle azien- de dei mezzi meccanici e dei magaz- zini dei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia e Livorno (2581)	738	
PRESIDENTE	738, 739, 741	
ALESSANDRINI	739, 740	
BAGHINO	739, 740	
CERAVOLO	739	
CIACCI	740	
LOMBARDI GIOVANNI	738, 740	
MAROCCO, <i>Relatore</i>	738	
MASCIADRI	740	
VINCELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	740	
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, concernente la re- visione dei ruoli organici del perso- nale del Ministero dei trasporti e del- l'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Se- nato</i>) (2704),		

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

	PAG.
BOFFARDI INES: Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, per quanto concerne il passaggio a categoria superiore di impiegati che ne svolgono le mansioni (231)	741
PRESIDENTE	741
MERLI, <i>Relatore</i>	741
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	742
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	742
BAGHINO	742
CERAVOLO	742
RUSSO FERDINANDO	742
VINCELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	742

La seduta comincia alle 10,45.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1167-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 19 dicembre 1973 e modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 febbraio 1974. Ricordo che nella seduta del 16 maggio scorso è stata dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato. L'onorevole relatore ha chiesto di poter illustrare il parere reso nel frattempo dalla I Commissione affari costituzionali.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nella scorsa seduta ho cercato di chiarire la portata degli emendamenti approvati dalla competente Commissione del Senato, e ho ritenuto, anche se avevo alcune perplessità, di non sollevare riserve, ma di proporre l'approvazione del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Tutti i gruppi in quella occasione espressero il loro parere, ma il provvedimento non poté essere definitivamente approvato in quanto non era ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali. Ora, invece, tale parere è stato reso ed è favorevole; in esso viene soltanto richiamata l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di mantenere alla presidenza del comitato un magistrato anziché il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo ove il comitato stesso ha sede. Poiché, per altro, si tratta di parere non riguardante profili di legittimità costituzionale delle norme contenute nel provvedimento, e, quindi, non vincolante, per non prolungare inutilmente l'iter del disegno di legge sono del parere di mantenere inalterato il testo pervenuto dal Senato.

CIACCI. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, nella precedente seduta del 16 maggio ci riservammo di precisare al momento opportuno la posizione del gruppo comunista nei confronti di questo provvedimento. Noi siamo favorevoli alla definitiva approvazione del disegno di legge n. 1167-B che, come tutti sappiamo, è frutto di una lunga elaborazione e di lunghe discussioni tra il Governo e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria ed anche di consultazioni tra il nostro Comitato ristretto e le stesse organizzazioni.

Si tratta di un provvedimento molto atteso, che ha veramente bisogno di essere licenziato al più presto dal Parlamento.

Il gruppo comunista è favorevole, senza riserve, sia alla nuova disciplina degli autotrasporti di cose, che rappresenta una parte del disegno di legge, sia alla parte del medesimo relativa all'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

Per quanto riguarda l'istituto dell'albo, desidero dichiarare che il gruppo comunista condivide i miglioramenti che sono stati apportati dal Senato. Ne cito alcuni: l'emendamento aggiuntivo alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3, che prevede fra i componenti del comitato centrale anche i rappre-

sentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'emendamento al quinto comma del medesimo articolo, presentato dai senatori Maderchi ed altri, il quale prevede che uno dei vicepresidenti del comitato centrale sia scelto tra i rappresentanti delle associazioni nazionali degli autotrasportatori e delle associazioni che ho citato in precedenza. Cito inoltre l'emendamento all'articolo 4, il quale prevede, fra l'altro, che un esperto designato dalla giunta provinciale faccia parte del comitato provinciale. L'emendamento all'articolo 13, che stabilisce l'esenzione dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti; di cui a questo stesso articolo, per gli autotrasportatori artigiani, per le cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, per i lavoratori autonomi e soci di cooperative. L'emendamento all'articolo 22, in base al quale la radiazione dall'albo non si applica ai titolari di imprese artigiane ed anche ai soci di cooperative. L'emendamento all'articolo 33, con il quale si aggiunge, tra i componenti della commissione per le licenze, un rappresentante delle associazioni locali e, infine, l'emendamento all'articolo 43, con cui si stabilisce che alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano.

Non mi soffermerò su altri emendamenti migliorativi, perché sono ben noti ai colleghi della Commissione.

Desidero aggiungere che il gruppo comunista al Senato mi pare sia stato in larga parte protagonista di questi miglioramenti e di ciò me ne compiaccio. Tuttavia il nostro parere sull'istituzione dell'albo rimane critico, anzi, in sé e per sé rimane un parere negativo per tutte le ragioni che abbiamo più volte sottolineato sia in Commissione e sia in sede di Comitato ristretto.

In questa nostra posizione siamo stati confortati, nella seduta del 16 maggio 1974, da quanto è stato affermato dall'onorevole Guerrini, che fa parte del gruppo socialista, e dall'onorevole Belci, del gruppo della democrazia cristiana. Le osservazioni di questi colleghi sono state condivise dal sottosegretario Vincelli e desidero ricordarle, perché rimangano a verbale, con l'auspicio che non sia necessario richiamarle in futuro e, nel caso in cui ve ne fosse bisogno, si faccia ciò non per recriminare o per riconoscere che avevamo ra-

gione, ma per procedere ad una eventuale, nuova disciplina della materia.

L'onorevole Guerrini dichiarò che l'eccessiva proliferazione degli albi professionali presenta alcuni inconvenienti e rischia in prospettiva di far degenerare quella che dovrebbe essere una doverosa disciplina della materia in una vera e propria corporativizzazione delle professioni. Ha inoltre proseguito il suo intervento facendo altre considerazioni di uguale tenore.

L'onorevole Belci, nella stessa seduta, dichiarò di condividere le osservazioni del deputato Guerrini circa la necessità di un ripensamento globale della politica fin qui seguita in merito agli albi professionali. Aggiunse che ciò impegna la responsabilità di tutti i gruppi rappresentati in Parlamento, i quali dovrebbero da ora in poi farsi carico di coordinare, servendosi anche delle competenti Commissioni consultive, i vari provvedimenti legislativi pendenti nella materia, inquadrandoli in una più ampia visione che permetta di controllare simile fenomeno.

Quantunque sarebbe stato preferibile che queste opinioni si fossero riflesse nel provvedimento in discussione, essendo alquanto intervenute tardivamente, dato il punto in cui è ormai giunto l'iter del disegno di legge, desidero sottolineare che anche altri gruppi hanno manifestato alcune preoccupazioni in ordine a questo fenomeno, preoccupazioni che non sono fuori luogo.

Non voglio far perdere tempo ai colleghi, per cui non mi soffermerò sui dodici o tredici progetti di legge, che devono essere discussi dalla Camera, in merito all'istituzione di altrettanti albi professionali. Ciò costituisce una tendenza pericolosa.

Sul giornale *Il Sole-24 Ore* di martedì 21 maggio 1974, in occasione dell'assemblea annuale della federazione nazionale ausiliari del traffico, in cui si è parlato dei problemi degli autotrasportatori e dei provvedimenti che sono già in discussione alla Camera e per i quali si auspica una rapida approvazione, si afferma che in altri settori produttivi rappresentati dall'AUSITRA (associazione che ha convocato il convegno) si pone il problema della disciplina legislativa della formazione degli albi. Pertanto ciò riguarda anche gli ausiliari del traffico.

Come si vede, una ciliegia tira l'altra. Si ha così la conferma delle preoccupazioni che sono state espresse dagli onorevoli Guerrini, Belci e dal sottosegretario Vincelli. Siamo imboccando una strada pericolosa. Non mi dilungherò sulle ragioni per cui siamo contrari alla

corporativizzazione della nostra società, così come ha affermato l'onorevole Guerrini, perché siamo tutti abbastanza edotti su questo argomento.

Desidero che questa dichiarazione venga registrata, perché ci troviamo di fronte ad un pericolo che deve essere combattuto e ad una tendenza che deve essere contrastata in maniera decisa prima che sia troppo tardi. Il legislatore deve prevenire prima che certi fenomeni prendano una consistenza preoccupante.

Per queste ragioni il voto del gruppo comunista, pur essendo favorevole alla disciplina ed alla istituzione del sistema di tariffe a forcilla, è un voto critico che si manifesterà nell'astensione per quanto riguarda l'albo. Questo perché non vogliamo intralciare il cammino di questo provvedimento per il quale, del resto, si è avuta la compromissione anche delle organizzazioni di categoria che hanno considerato l'albo come una specie di panacea.

Vorrei ricordare ciò che il relatore al Senato ha dichiarato circa l'eccessiva polverizzazione dei vettori, senza dare ulteriori spiegazioni. Ciò vuol dire o incoraggiare l'associazionismo tra gli autotrasportatori o incoraggiare un'altra tendenza che l'istituzione dell'albo potrebbe favorire. Può darsi che le associazioni di categoria non abbiano valutato completamente questo fenomeno.

Dopo aver espresso in termini abbastanza chiari l'atteggiamento del gruppo comunista, concludo affermando che se i fenomeni da noi paventati prendessero consistenza e nel futuro si manifestassero a danno della categoria dei piccoli operatori, e cioè dei cosiddetti « padroncini », dovremmo affrontare nuovamente il problema sul piano legislativo.

So che l'iniziativa legislativa spetta a noi e ci avvarremo di questa facoltà, però vorrei che su questo punto vi fosse un impegno dei rappresentanti degli altri gruppi, ed in modo particolare del Governo, a combattere i fenomeni negativi che sono stati condivisi dai rappresentanti dei vari gruppi, molto autorevoli, e dallo stesso Governo.

BAGHINO. Ho chiesto di parlare soltanto per far rilevare che a suo tempo portammo avanti ad oltranza le sedute del Comitato ristretto ed il dibattito in Commissione in quanto si ritenne — tutti ne eravamo convinti — che vi fosse veramente l'urgenza di istituire questo albo e un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada. Siamo arrivati alla fine di maggio, e questo provve-

dimento non è ancora stato definitivamente varato, in quanto vi sono state le modifiche apportate dalla competente Commissione del Senato; modifiche che per alcuni sono vantaggiose, ma che, a mio parere, costituiscono soltanto delle complicazioni. È sufficiente a questo proposito prendere in esame la modificazione apportata all'articolo 3 per quanto riguarda la rappresentanza nel comitato centrale. Il Senato prevede che dei dieci rappresentanti debbano far parte anche le cooperative, che però possono anche non essere degli autotrasportatori; con ciò si diminuisce la rappresentanza degli interessati anziché aumentarla. Le stesse osservazioni si potrebbero fare per la modifica apportata all'articolo 4, con la quale si prevede che alla presidenza del comitato provinciale vada il presidente della camera di commercio del capoluogo in cui ha sede il comitato stesso, invece che un magistrato ordinario o amministrativo a riposo.

Comunque, se traducessimo queste nostre osservazioni e perplessità in emendamenti, l'iter del provvedimento sarebbe ulteriormente allungato, e forse arriveremmo a Natale. Ecco perché il nostro gruppo voterà a favore, ben sapendo che l'esperienza potrà dettare delle modifiche, ma che intanto la categoria potrà essere regolamentata meglio ed avrà un maggior potere nel far presente al Governo e al Parlamento tutti i problemi che la riguardano, problemi che, almeno in parte, sono nel *carnet* delle attività di questa Commissione. Sarebbe, quindi, opportuno che venissero iscritti all'ordine del giorno dei nostri lavori.

ALESSANDRINI. A nome del gruppo liberale dichiaro che daremo voto favorevole al disegno di legge, confermando quanto già abbiamo avuto occasione di dire nel corso delle precedenti sedute. Raramente un disegno di legge ha avuto un *iter* così faticoso, nonostante il contributo fornito da tutti i gruppi politici sia in sede referente sia in sede legislativa. Vi sono state delle opinioni difformi, ma tutti abbiamo convenuto sulla urgenza di varare una disciplina per questo settore dell'autotrasporto.

VINCELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Confermo quanto già detto in precedenza per quanto riguarda gli impegni del Governo nello specifico settore.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato, affinché il provvedimento sia approvato in un identico testo dai due rami del Parlamento. La prima modificazione è all'articolo 3, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Il Comitato centrale è composto:

a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;

b) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni dell'Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalità per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;

d) da dieci rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione:

del presidente del Consiglio di Stato per il membro di cui alla lettera *a)*;

dei rispettivi Ministri per i membri di cui alla lettera *b)*;

delle associazioni nazionali di categoria per i membri di cui alla lettera *d)*.

Dei due rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, uno è scelto fra i funzionari della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'altro fra i funzionari in servizio presso la direzione generale del coordinamento e degli affari generali.

Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali di categoria agli effetti della designazione di cui alla lettera *d)* del presente articolo e alla lettera *f)* del successivo articolo 4.

Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti.

I componenti del comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il Comitato centrale è composto:

a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;

b) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni dell'Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalità per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;

d) da dieci rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione:

del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera *a)*;

dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera *b)*;

delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera *d)*.

Dei due rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, uno è scelto fra i funzionari della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'altro fra i funzionari in servizio presso la direzione generale del coordinamento e degli affari generali.

Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera *d)* del presente articolo e alla lettera *f)* del successivo articolo 4.

Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera *d)*.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

I componenti del comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La seconda modificazione è all'articolo 4, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Ogni comitato provinciale è composto:

- a) da un magistrato ordinario o amministrativo a riposo, con funzioni di presidente;
- b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vicepresidente;
- c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
- d) da un funzionario dell'Intendenza di finanza;
- e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
- f) da sei rappresentanti delle associazioni locali di categoria aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3;
- g) da un esperto.

I membri del comitato, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, sono nominali con decreto del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Le nomine avvengono su designazione:

- del presidente della corte d'appello, per il membro di cui alla lettera a);
- del prefetto, per i membri di cui alla lettera c) e alla lettera g);
- del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita la giunta camerale, per i membri di cui alla lettera e);
- delle associazioni locali di categoria per i membri di cui alla lettera f).

Ogni comitato elegge, fra i membri di cui alla lettera f), un secondo vicepresidente ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Ogni comitato provinciale è composto:

- a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;
- b) del funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti—in

concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vicepresidente;

c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

d) da un funzionario dell'Intendenza di finanza;

e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3;

g) da un esperto.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

Le nomine avvengono su designazione:

- del prefetto, per il componente di cui alla lettera c);
- della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e);
- delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f);
- della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g).

Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f) ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 5, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Ogni comitato regionale è composto dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede, dai vicepresidenti dei comitati provinciali e dal direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al precedente articolo 2, lettera c).

Il comitato regionale elegge un vicepresidente, scegliendolo fra i propri membri appartenenti alla categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Ogni comitato regionale è composto dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede, dai vicepresidenti dei comitati pro-

vinciali e dal direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al precedente articolo 2, lettera c).

Il comitato regionale elegge un vicepresidente, scelto tra i vicepresidenti dei comitati provinciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato)

La successiva modificazione è all'articolo 6, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun membro effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che può partecipare alle sedute in assenza del titolare.

I membri supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei membri effettivi.

I membri dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, fino al rinnovo delle nomine, dai rispettivi supplenti ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi.

Per il componente di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, la nomina del supplente avviene su designazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 4, i componenti dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 4 ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 7, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« I membri del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il triennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il triennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato

(È approvato)

La successiva modificazione è all'articolo 8, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

b) proporre al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra un'abilitazione, e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo articolo 16;

c) promuovere, anche d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto;

e) esprimere, quando ciò sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto;

f) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa;

g) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali;

h) proporre al ministro dei trasporti e dell'aviazione civile l'importo del contributo annuo previsto dal successivo articolo 64, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

b) proporre al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra un'abilitazione, e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo articolo 16;

c) promuovere, anche d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto;

e) esprimere, quando ciò sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto;

f) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa;

g) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali;

h) proporre al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile l'importo del contributo annuo previsto dal successivo articolo 63, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 13, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14;

2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.

Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente punto 2;

3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Il disposto di cui al precedente comma non si applica ai titolari di imprese artigiane nel caso di interdizione dagli uffici direttivi;

8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e condizioni di cui ai nn. 7 e 8 devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti e condizioni di cui ai nn. 3, 7 e 8 deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto di presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1 deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

La prova del possesso dei requisiti e condizioni di cui ai nn. 2, 4, 5 e della condizione di cui al n. 6 può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e condizioni di cui al primo comma, la iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur avendo i requisiti e assolvano alle condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, l'iscrizione all'albo è rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al secondo comma del precedente punto 7.

Chi nei termini stabiliti dai commi precedenti non fornisca le prove richieste è cancellato dall'elenco e decade dall'autorizzazione ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14;

2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.

Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente numero 2);

3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;

8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al numero 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al numero 6) può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione.

I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso proce-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

dimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, l'iscrizione all'albo è rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del precedente numero 7)

Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione ».

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 16, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attività esercitate.

L'abilitazione è provvisoria e definitiva.

L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova — nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — di avere i requisiti prescritti.

I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nella idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.

L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non può continuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.

I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione le imprese cui è stata concessa l'abilitazione, affinché sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.

Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 30.000.

Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo provinciale ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attività esercitate.

L'abilitazione è provvisoria o definitiva.

L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova — nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — di avere i requisiti prescritti.

I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nella idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.

L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non può continuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.

I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui è stata concessa l'abilitazione, affinché sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.

Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 30.000.

Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo provinciale ».

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 19, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« L'iscrizione nell'albo è sospesa:

1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;

3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato al quarto comma dell'articolo 64 della presente legge

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.

Nelle ipotesi di cui ai punti 1) e 3) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata.

Nell'ipotesi di cui al punto 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale competente e non può avere una durata superiore a due anni ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« L'iscrizione nell'albo è sospesa:

1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;

3) quando nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'articolo 63 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata.

Nell'ipotesi di cui al numero 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale competente e non può avere una durata superiore a due anni ».

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 21, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;

2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;

3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;

4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'articolo 16;

5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione degli autoveicoli per i danni alle cose trasportate e ai massimali della stessa;

6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18.

Nei casi sopra elencati le imprese possono incorrere:

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;

2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;

3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;

4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'articolo 16;

5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;

6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18.

Nei casi sopra elencati le imprese possono incorrere:

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni ».

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

La successiva modificazione è all'articolo 22, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Le condanne di cui al n. 7) del precedente articolo 13 comportano:

1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale; la presente disposizione non si applica ai titolari di imprese artigiane che abbiano riportato condanne penali che comportino l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere, e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;

3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'istitutore o il direttore condannati.

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai nn. 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Le condanne di cui al n. 7) del precedente articolo 13 comportano:

1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale; la presente disposizione non si applica ai titolari di imprese artigiane ed ai soci di cooperative che abbiano riportato condanne penali che comportino l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere, e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;

3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'istitutore o il direttore condannati.

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo ».

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 23, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 20, punto 6), possono ottenere la

reiscrizione purché riacquistino i requisiti o le condizioni di cui all'articolo 13.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 21 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione.

Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 20 n. 5 e 22 possono ottenere la reiscrizione quando a favore delle persone di che trattasi sia intervenuta la riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 20, numero 6), possono ottenere la reiscrizione purché riacquistino i requisiti o le condizioni di cui all'articolo 13.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 21 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione.

Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 20, numero 5), e 22 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale ».

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 24, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonizione sono decisi dal comitato provinciale competente.

Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico e sono notificati all'iscritto e comunicati al comitato centrale ».

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati all'iscritto e comunicati al comitato centrale ».

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 25, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Le decisioni del comitato centrale sono definite e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel foglio annunci legali della provincia a cura del comitato provinciale.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di categoria ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed es-

sere pubblicate nel foglio annunci legali della provincia a cura del comitato provinciale.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4 ».

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 26, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo.

La prevenzione e l'accertamento del reato previsto nel presente articolo spettano agli ufficiali ed agenti di polizia ed ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo ».

Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 26 introdotta dalla VIII Commissione del Senato.

(È approvata).

La successiva modificazione è all'articolo 32, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza ri-

lasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La licenza alle persone fisiche o giuridiche o enti privati o pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente è rilasciata — sino ad una portata utile globale non superiore ai 30 quintali — su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio della licenza alle persone fisiche o giuridiche o enti privati o pubblici di cui al precedente articolo 31, per una portata utile globale superiore ai 30 quintali avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.

La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La licenza alle persone fisiche o giuridiche o enti privati o pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente è rilasciata — sino ad una portata utile globale non superiore ai 30 quintali — su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza alle persone fisiche o giuridiche o enti privati o pubblici di cui al precedente articolo 31, per una portata utile globale superiore ai 30 quintali avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.

La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo del Senato.

(E approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 33, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita

presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:

a) dal funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;

b) da un funzionario della prefettura;

c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;

d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;

e) da un rappresentante degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.

I membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Le designazioni spettano:

al prefetto per il membro di cui alla lettera b);

alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura per i membri di cui alla lettera c);

al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il membro di cui alla lettera d);

al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il membro di cui alla lettera e);

al presidente della giunta regionale per il membro di cui alla lettera f).

I membri della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Scaduti i termini di carica, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque non oltre sei mesi.

Per ogni membro effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I membri della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, fino al rinnovamento delle nomine, dai rispettivi supplenti.».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della motorizza-

zione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:

a) dal funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;

b) da un funzionario della prefettura;

c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;

d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;

e) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4;

f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Le designazioni spettano:

al prefetto per il componente di cui alla lettera b);

alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c);

al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera d); -

al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera e);

al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera f).

La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il triennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.

Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità di cui al secondo e al terzo comma ».

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 35, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.

L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo articolo 47 ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.

L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo articolo 46 ».

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo del Senato.

(E approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 39, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32, deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31.

L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.

La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale della moto-

rizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

Qualora le merci oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista l'emissione di un documento di accompagnamento delle merci stesse, il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile — d'intesa con gli altri dicasteri interessati — può disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32, deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31.

L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.

La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli di parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettua-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

zione di tali controlli sia prevista l'emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile — d'intesa con gli altri dicasteri interessati — può disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo ».

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 41, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo.

« Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

L'autorizzazione viene accordata alla persona fisica o giuridica, con l'indicazione del tonnello di portata utile complessivamente assegnato all'impresa.

L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche e all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale e alla validità temporale.

Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore, determina annualmente, con decreto — sentite le regioni e il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di

terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni — la portata utile globale per le nuove autorizzazioni e il riparto della stessa per ciascuna provincia.

Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con decreto, provvede altresì a fissare i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

L'autorizzazione viene accordata alla persona fisica o giuridica, con l'indicazione del tonnello di portata utile complessivamente assegnato all'impresa.

L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche e all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale e alla validità temporale.

Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore, determina annualmente, con proprio decreto — sentite le regioni e il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni — la portata utile globale per le nuove autorizzazioni e il riparto della stessa per ciascuna provincia.

Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con proprio decreto, provvede altresì

a fissare i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni ».

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 42, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« I comuni, con deliberazione del consiglio, sentito il parere dei comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentito il parere degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché quello dei comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni.

I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.

Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere l'installazione obbligatoria di un tassametro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché i comitati provinciali per l'albo, de-

terminano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni.

I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.

Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere l'installazione obbligatoria di un tassametro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo ».

Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 43, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.

In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.

Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, alla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate alle imprese e società originarie.

In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario della azienda stessa sempreché abbia ottenuto la iscrizione nell'albo. Il cedente non può ri-

prendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.

In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.

Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate alle imprese e società originarie.

Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano.

In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario della azienda stessa sempreché abbia ottenuto la iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione ».

Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 45, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« È vietato il trasporto di cose da parte di chi non sia provvisto di licenza o di autorizzazione a norma della presente legge ».

La VIII Commissione del Senato lo ha soppresso. Pongo in votazione la soppressione

dell'articolo 45 approvata dalla VIII Commissione del Senato.

(È approvata).

La successiva modifica è all'articolo 47, che diventa articolo 46 nel testo del Senato. La nostra Commissione l'aveva approvato nella seguente formulazione:

« Fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nella autorizzazione, di trasporti di cose con autoveicoli o motoveicoli, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000.

Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo articolo 61, si procede al sequestro del veicolo ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nella autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000.

Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo articolo 60, si procede al sequestro del veicolo ».

Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 48 - 47 nel testo del Senato - che la nostra Commissione aveva approvato nella seguente formulazione:

« Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 39 è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 46, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228 ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 39 è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 45 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228 ».

Pongo in votazione l'articolo 47 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 49 - 48 nel testo del Senato - che la nostra Commissione aveva approvato nella seguente formulazione:

« Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conto proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 47 e al primo comma dell'articolo 48 assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare delle licenze è elencato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32, dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso di cui all'articolo 37 della presente legge ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conto proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 46 e al primo comma dell'articolo 47 assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare delle li-

cenze è iscritto a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso di cui all'articolo 37 della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 56 - che nel testo del Senato diventa 55 - che la nostra Commissione aveva approvato nella seguente formulazione.

« Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore, al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcilla il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualità dell'ausiliario di trasporto, nonché il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 57 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore, al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcilla il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualità dell'ausiliario di trasporto, nonché il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 56 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo ».

Pongo in votazione l'articolo 55 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 57 - che nel testo del Senato diventa 56 - che la nostra Commissione aveva approvato nella seguente formulazione:

« Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un

apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalità che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 67.

Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali:

il primo viene rilasciato al mittente;
il secondo accompagna la merce per essere consegnato al destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto;

il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;

il quarto è utilizzato per fini di controllo secondo le modalità che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 67.

In caso di più trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata località di partenza e una determinata località di destinazione può essere prescritto dal ministro dei trasporti e dell'aviazione civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66.

Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali:

il primo viene rilasciato al mittente;
il secondo accompagna la merce per essere consegnato al destinatario ad essere esibito per i controlli in corso di trasporto;

il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;

il quarto è utilizzato per fini di controllo secondo le modalità che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66.

In caso di più trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata località di partenza e una determinata località di

destinazione può essere prescritto dal ministro dei trasporti e dell'aviazione civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno ».

Pongo in votazione l'articolo 56 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 59 — che nel testo del Senato diventa 58 — che la nostra Commissione aveva approvato nella seguente formulazione:

« Il vettore è responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 57. Se non provvede a detta compilazione, egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.

Il conducente del veicolo, che durante la esecuzione del trasporto non è in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'articolo 57, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.

Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 57 destinate al controllo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.

In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne fa comunicazione al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.

I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 57 e 58, il pretore può disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo 58. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui all'articolo 57 e all'articolo 58 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il vettore è responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 56. Se non provvede a detta compilazione, egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000

Il conducente del veicolo, che durante la esecuzione del trasporto non è in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'articolo 56, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.

Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 56 destinate al controllo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa

In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne dà comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.

I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero for-

niscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 56 e 57, il pretore può disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo 57. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 56 e 57 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

Pongo in votazione l'articolo 58 nel testo del Senato.

(E approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 60 — che nel testo del Senato diventa 59 — che la nostra Commissione aveva approvato nella seguente formulazione:

« Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purché il peso non superi le 5 tonnellate;

b) ai trasporti di merci effettuati nell'ambito dei centri abitati di cui all'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 — primo comma, lettera a) — del predetto testo unico;

d) ai trasporti sotto elencati:

trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

trasporti postali;

trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;

trasporti di rifiuti e immondizie;

trasporti di animali morti, per lo squartamento;

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

trasporti di api e avanotti;
trasporti funebri;
trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali;

trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;

trasporti di materiali, di accessori e di animali a destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;

trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non superi le 6 tonnellate ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purché il peso non superi le 5 tonnellate;

b) ai trasporti di merci effettuati nell'ambito dei centri abitati di cui all'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 - primo comma, lettera a) - del predetto testo unico;

d) ai trasporti sotto elencati:

trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

trasporti postali;

trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;

trasporti di rifiuti e immondizie;

trasporti di animali morti, per lo squartamento;

trasporti di api e avanotti;

trasporti funebri;

trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali;

trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;

trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;

trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non superi le 6 tonnellate ».

Pongo in votazione l'articolo 59 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 62 - ora 61 nel testo del Senato - che la nostra Commissione aveva approvato nella seguente formulazione:

« Le norme di cui agli articoli 1, secondo comma, 26 e 27 hanno effetto un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo.

La domanda di iscrizione è presentata al comitato provinciale competente a norma dell'articolo 12, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 13, escluso quello di cui al n. 2).

La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificarne il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o condizioni mancanti.

Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli della imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al n. 6) dell'articolo 13 può essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attività. Detto termine può, per giustificati motivi, essere

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.

Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

Le norme di cui agli articoli 1, secondo comma, 26 e 27 hanno effetto un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo.

La domanda di iscrizione è presentata al comitato provinciale competente a norma dell'articolo 12, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'articolo 13, escluso quello di cui al numero 2).

La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificare il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti.

Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli della imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al numero 6) dell'articolo 13 può essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attività. Detto termine può, per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.

Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.

Pongo in votazione l'articolo 61 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 66 - ora 65 nel testo del Senato - che la nostra

Commissione aveva approvato nella seguente formulazione:

« Sono abrogate la legge 20 giugno 1935, n. 1349, e ogni norma in contrasto con la presente legge ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Le norme della legge 20 giugno 1935, numero 1349, in contrasto con la presente legge, sono abrogate ».

Pongo in votazione l'articolo 65 nel testo del Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 67 - ora 66 nel testo del Senato - che la nostra Commissione aveva approvato nella seguente formulazione:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, il Governo emanerà le norme necessarie per la esecuzione della presente legge.

Per quanto riguarda le norme del titolo I della presente legge saranno sentite le associazioni degli autotrasportatori più rappresentative e, per quanto riguarda le norme del titolo III, queste dovranno disciplinare l'attuazione del sistema tariffario, il contenuto e la compilazione del documento di trasporto di cui all'articolo 57 della presente legge, l'organizzazione e le procedure per il controllo, i criteri per la determinazione delle distanze tariffarie, nonché i criteri per la classificazione delle merci ai fini tariffari ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentite, per quelle relative al titolo I, le associazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 3.

Le norme di esecuzione relative al titolo III dovranno, tra l'altro, disciplinare l'attuazione del sistema tariffario, il contenuto e la compilazione del documento di trasporto di cui all'articolo 56 della presente legge, l'organizzazione e le procedure per i controlli, i criteri per la determinazione delle distanze tariffarie, nonché i criteri per la classificazione delle merci ai fini tariffari ».

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

Pongo in votazione l'articolo 66 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'ultima modificazione è all'articolo 68 - ora 67 nel testo del Senato - che la nostra Commissione aveva approvato nella seguente formulazione:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Pongo in votazione l'articolo 67 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli onorevoli Giovanni Lombardi, Russo Ferdinando, Pezzati, Marocco, Belci e Canestrari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente,
considerato

che la nuova disciplina dell'autotrasporto di merci tende a dare maggiore efficienza ai servizi di trasporto ed a renderne omogenee le condizioni di esercizio in tutta la Comunità economica europea;

che tale fine non si potrebbe raggiungere senza l'adeguamento dei pesi e delle dimensioni dei veicoli italiani a quelli dei veicoli esteri;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un disegno di legge per la modificazione delle norme degli articoli 32 e 33 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, secondo gli orientamenti comunitari già emersi nella specifica materia e per dettare nuove norme che assicurino una più efficace prevenzione e repressione degli abusi in fatto di carico degli autoveicoli e delle violazioni delle leggi italiane da parte dei veicoli esteri.

0/1167/-B/1/10.

VINCELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Lo accetto.

BAGHINO. Sarebbe opportuno che la Commissione si pronunciasse unanimemente su questo ordine del giorno.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Onorevole presidente, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'ordine del giorno Lombardi Giovanni ed altri, accettato dal Governo.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie meridionali sarde ed autoservizi integrativi (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2559).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie meridionali sarde ed autoservizi integrativi », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 novembre 1973.

Desidero comunicare ai commissari che il relatore, onorevole Marzotto Caotorta, benché si sia recato alle sei di stamane all'aeroporto, non è potuto partire da Milano a causa dello sciopero preannunciato per le ore otto. Il seguito della discussione dovrà pertanto essere rinviato ad altra seduta.

BAGHINO. Prendo atto dell'assenza del relatore, però desidero far presente quello che è avvenuto in precedenza a proposito di questo disegno di legge: dal mese di febbraio dovevamo approvarlo con urgenza nell'interesse della Sardegna e anche in considerazione delle istanze dei lavoratori interessati, ai fini del miglioramento delle condizioni di traffico nell'isola. Si sono invece verificati alcuni inconvenienti: il relatore aveva addirittura declinato l'incarico ed ora, a causa della sua assenza, continuiamo a rinviare la discussione del disegno di legge. Se tale rinvio è proprio indispensabile, procediamo pure in tal senso,

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974-

ma iscriviamo il provvedimento all'ordine del giorno della seduta di domani o, comunque, della prossima seduta.

PRESIDENTE. Senz'altro.

PANI. Desidero far presente che questo disegno di legge è atteso dai lavoratori, che sono venuti perfino alla Camera per sollecitarne la rapida approvazione.

Vorrei fare anche un'altra considerazione: se si continua a ritardare l'approvazione, la somma stanziata finirà per perdere di valore e pertanto l'obiettivo finale del provvedimento potrebbe non essere integralmente conseguito.

Mi dispiace che il relatore sia assente per motivi di forza maggiore, comunque, se domani terremo seduta, sarà indispensabile proseguire la discussione del provvedimento o iscriverlo comunque al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. O lo discutiamo domani oppure nella prossima seduta. Informo i commissari di avere già ricevuto sollecitazioni in tal senso dal ministro dei trasporti.

VINCELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Per i motivi che sono stati esposti nei vari interventi, sono d'accordo sull'esigenza di sollecitare la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Merli ed altri: Modifiche alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, istitutiva delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia e Livorno (2581).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Merli, Piccinelli, Marocco, Cattanei e Lucchesi: « Modifiche alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, istitutiva delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia e Livorno ».

L'onorevole Marocco ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROCCO, *Relatore*. Nel corso di questi ultimi anni abbiamo avuto occasione di esaminare ripetutamente i problemi delle gestioni

portuali proprio per la mancanza di una legge-quadro che regolamentasse e armonizzasse le diverse gestioni, cosicché, in pratica, si è venuta a determinare una varietà di tipi di gestione dovuta anche alle vicende storiche del riconoscimento legislativo di ogni singolo ente portuale.

Questa proposta di legge che tiene conto della esigenza di adottare criteri organici ed uniformi, adattandoli alle singole realtà degli enti portuali, tende ad armonizzare la gestione dei porti indicati nella medesima alle gestioni portuali che noi abbiamo istituito negli anni trascorsi per i porti di Trieste, Civitavecchia, Savona, Napoli, Palermo e Venezia. Si adduce a giustificazione delle modifiche da apportare alla legge n. 961, istitutiva delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia e Livorno, il fatto che questi porti siano ormai configurati come enti pubblici economici.

Poiché mi sembra che in varie circostanze si è manifestata l'esigenza di armonizzare le diverse proposte di legge alle linee di quella che dovrebbe essere la futura legge-quadro, prospettando l'opportunità di procedere alla nomina di un gruppo informale di lavoro, chiedo di rinviare a brevissima scadenza la approvazione della proposta di legge. Ciò allo scopo di vedere qual è effettivamente la dimensione dell'ente pubblico economico configurato in questi porti, in modo da varare una legge consona alle esigenze dei porti medesimi, non modificando soltanto la parte relativa al personale, ma, eventualmente, esaminando anche la possibilità di concedere agli enti una maggiore autonomia, in modo che la loro attività possa espletarsi nella maniera più idonea, in vista della necessaria modificazione generale degli enti portuali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LOMBARDI GIOVANNI. Sono del parere del relatore di rinviare l'esame della proposta di legge ad un gruppo informale di lavoro per quanto attiene in particolare i profili contenutistici implicati dall'introduzione del concetto di ente pubblico economico.

Va da sé che l'articolo 2 relativo al regolamento per il personale, con tutto quello che vi è connesso - abolendo dalla legge del 1967 il concerto con gli altri Ministeri interessati e pertanto semplificando di molto il problema dell'approvazione del regolamento - non discende certo dal concetto di ente pubblico economico.

Il punto della questione è che cosa si intende per ente pubblico economico: se tale concetto deve avere una rilevanza giuridica o degli effetti particolari sulla legge del 1967. Esaminando questa legge si ha l'impressione che tutto il suo contenuto sia un po' in contrasto con il concetto di ente pubblico economico, il quale deve godere di una certa autonomia, pena la perdita dei caratteri essenziali di tale figura giuridica. Bisognerebbe pertanto rivedere tutto il testo della citata legge del 1967 per dare a questi enti una maggiore autonomia, in modo che si verifichi giuridicamente il contenuto di ente pubblico economico. Per ente pubblico economico si intende infatti quell'ente che ha come compito istituzionale prevalente lo svolgimento di un'attività economica, siccome previsto da una legge, risalente a tempi ormai lontani, applicata agli istituti bancari e altri enti molto noti, che godono di un'autonomia che non ha certamente l'azienda dei mezzi meccanici, la quale sostanzialmente è tutta in mano al Ministero della marina mercantile.

Ritengo quindi che sarebbe opportuno, per non fare una affermazione giuridica di nessun contenuto e di nessuna rilevanza, rinviare la odierna discussione ad un gruppo informale di lavoro.

Vorrei fare un esempio: l'ente portuale di Genova, che non è ancora riconosciuto come ente pubblico economico, nella sua qualità di consorzio ha in questo settore un'autonomia molto maggiore di quella che avrebbe l'azienda dei mezzi meccanici se si votasse il testo attuale della proposta di legge.

Per evitare il pericolo di incorrere in errori, quindi, sono d'accordo di riesaminare il problema.

ALESSANDRINI. Sono d'accordo con il relatore e con il collega Giovanni Lombardi di rinviare l'esame di questo provvedimento e di nominare intanto un gruppo informale di lavoro anche per studiare la possibilità di una estensione della legge ad altri porti.

BAGHINO. Sono favorevole alla proposta di nominare un gruppo informale di lavoro, purché esso costituisca un elemento acceleratore per l'approvazione della legge e non un motivo di ulteriori rinvii.

CERAVOLO. Ogni volta che discutiamo sul problema dei porti, inevitabilmente tornano a galla le complessità, l'arretratezza e il grande caos che contraddistinguono questa materia. Se noi approviamo subito questo provvedimento non faremo altro che allineare i

porti di Ancona, Cagliari, La Spezia e Livorno alle soluzioni già adottate per gli altri. Comprendo comunque lo spirito della proposta avanzata dal relatore: si tratta di metter mano a questa materia per riordinare, partendo dalla questione dei mezzi meccanici, tutto ciò che riguarda la complessa vicenda dell'ordinamento portuale. Non ho nulla in contrario alla nomina del gruppo informale di lavoro, ma non sarebbe meglio approvare questo provvedimento così com'è e subito dopo affrontare i progetti di legge che già esistono sul riordinamento degli enti portuali?

PRESIDENTE. Vorrei far presente all'onorevole Ceravolo che in ogni caso questa mattina non sarebbe possibile pervenire all'approvazione del provvedimento, in quanto manca il rappresentante del Ministero della marina mercantile.

CERAVOLO. Nominiamo pure questo gruppo di lavoro, ma vorrei osservare che intanto potremmo raggiungere un accordo fra noi, come Commissione. Stanno infatti accadendo gravi fatti: il ministro è andato a Suez e abbiamo sentito alla televisione che ha concluso alcuni accordi per la partecipazione italiana alla riapertura del canale. Sono stati assunti rilevanti impegni per la fornitura di navi all'Egitto e già vi era stato un accordo per la fornitura di navi alla Libia (e mi domando come faremo noi a fornire navi agli altri paesi quando i nostri cantieri sono carichi di lavoro e non riescono a far fronte neanche alle richieste nazionali). Sono accordi giusti, ma dovremmo conoscere le direttive del Governo. A proposito del potenziamento della cantieristica navale, ad esempio, noi abbiamo varato la legge relativa ma non sappiamo ancora come si concluderà la vicenda. Era stato assunto l'impegno che entro un anno si sarebbe fatto un nuovo piano per la cantieristica navale e invece accade che l'azienda a partecipazione statale, l'IRI, ha già preso accordi con i sindacati, stabilendo il piano per i prossimi anni; ancora una volta, cioè, la azienda di Stato agisce come un corpo separato, al di fuori del Parlamento e del Ministero e stabilisce un indirizzo di politica economica senza che il Parlamento possa intervenire in alcun modo nella determinazione della politica marinara.

Questo per quanto riguarda la vicenda della cantieristica navale. Lo stesso accade però per la flotta di Stato e per i porti. Venerdì prossimo vi saranno incontri tra sindacati e Governo in materia di politica dei trasporti. Io sono soddisfatto per quanto avviene in

questo senso e per quanto stanno facendo i sindacati, poiché questa è la strada più giusta; ma allora, perché invece noi, come Parlamento, dobbiamo continuare ad affrontare questa materia in modo frammentario, discutendo un problema alla volta e facendo «leggine»? Possibile che non troviamo il modo e gli strumenti per arrivare a far sì che il Parlamento giochi il ruolo che deve giocare e si assuma le responsabilità che si deve assumere in questa materia?

Anche riguardo al piano quinquennale delle ferrovie è in atto un confronto tra i sindacati e il CIPE, ma noi non sappiamo ancora niente. Abbiamo discusso il piano dei porti senza sapere quale fosse il piano delle ferrovie che verrà approvato.

Nominiamo pure il gruppo informale di lavoro, dunque, ma se in questo momento non affrontiamo una discussione complessiva sul piano dei trasporti e sugli orientamenti governativi nella politica dei trasporti, non faremo niente di utile e non saremo all'altezza delle responsabilità che ci competono.

Come i colleghi ricorderanno, la Commissione a suo tempo chiese al Governo di affrontare questa discussione ed il ministro Preti assunse un impegno in tal senso. Il Governo, poi, doveva decidere se ciò doveva essere fatto dal ministro dei trasporti o della marina mercantile o dallo stesso Presidente del Consiglio.

C'è da rilevare, invece, che ancora non siamo riusciti ad affrontare un problema così delicato, urgente ed importante come quello della politica dei trasporti. Pertanto il presidente della Commissione, a nome di tutti i gruppi, potrebbe fare una esplicita, formale richiesta in modo che si effettui questo confronto con il Governo, restituendo così alla Commissione e al Parlamento il loro ruolo e le loro responsabilità anche in questo importante settore dell'attività economica del paese.

CIACCI. Chiedo al Governo di farci conoscere il disegno di legge sul piano poliennale delle ferrovie dello Stato che, se non erro, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 26 marzo scorso. Da quel che scrivono i giornali risulta che il Governo sta discutendo con i sindacati su questa materia, mentre noi ancora non conosciamo, se non attraverso notizie ufficiose, il contenuto del disegno di legge. Ho avanzato questa richiesta, perché il Parlamento arriva sempre a ratificare ciò che è stato concordato, sia pure giustamente, fra Governo e sindacati (non desidero discutere con questi), mentre sarebbe opportuno che

anche il Parlamento potesse dare il proprio apporto preventivamente.

MASCIADRI. Condivido la considerazione fatta dall'onorevole Ceravolo sull'utilità che il ministro venga a riferire in Commissione sulla politica dei trasporti. L'argomento di cui stiamo discutendo riguarda alcune modifiche alla legge n. 961, e pertanto non quello più generale posto dall'onorevole Ceravolo; però, se ci richiamiamo alle dichiarazioni rese dal Governo in questa sede alcuni mesi fa, non può non condividersi l'esigenza di discutere l'intera politica dei trasporti.

Condivido, altresì, la considerazione del relatore di istituire un gruppo informale di lavoro per conoscere le implicazioni della figura di ente pubblico economico.

LOMBARDI GIOVANNI. Mi associo alle richieste avanzate in precedenza, anche se l'argomento è fuori dalla trattazione della proposta di legge al nostro esame.

Penso che il gruppo della democrazia cristiana sia quanto mai favorevole ad una esposizione della politica dei trasporti da parte dei ministri competenti, sia perché è giusto che i sindacati non siano i soli ad essere consultati e conoscano le linee che noi non conosciamo ufficialmente e sia perché nel lavoro da noi compiuto sulle singole leggi, mediante una esposizione generale dei criteri della politica dei trasporti, si arrivi a discutere degli indirizzi che convogliano le singole proposte verso un contesto omogeneo ed unitario.

ALESSANDRINI. A nome del gruppo liberale mi associo alle proposte formulate dai colleghi.

BAGHINO. Desidero rilevare che proprio l'altro giorno in aula abbiamo parlato di questo argomento ed al riguardo vi sono degli impegni categorici.

Prendo atto con compiacimento dell'esigenza di ridare, se non all'intero Parlamento, almeno alla Commissione la funzione primaria che purtroppo essa sta perdendo. Infatti vi è il rischio di trasformarci in un organo che ratifica ciò che altri hanno già irrevocabilmente deciso. È un pericolo che abbiamo già prospettato nei mesi scorsi e che vorremmo eliminare al più presto.

VINCELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Mi farò interprete presso il ministro delle richieste avanzate in questa sede per il mantenimento degli impegni che sono stati assunti in passato.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

Per quanto riguarda la mia responsabilità non ho difficoltà a far conoscere alla Commissione entro breve termine il testo del disegno di legge qui citato, così come è stato fatto con le organizzazioni sindacali, anche se in maniera informale.

La trattativa riguarda il piano poliennale delle ferrovie dello Stato. La vertenza in atto tra Ministero dei trasporti e sindacati dei ferrovieri è debordata nella più ampia sede dell'incontro Governo-sindacati.

Desidero informare la Commissione che al Ministero dei trasporti la trattativa si è arenata su un punto molto delicato, e cioè sulla richiesta unanime delle organizzazioni sindacali di procedere celermente alla revisione ed all'ampliamento degli organici. Ciò non riguarda il piano poliennale, anche se ha alcune implicazioni sull'esecuzione del piano.

PRESIDENTE. In merito alla richiesta avanzata dall'onorevole Ceravolo, non inoltrerò una richiesta, ma solleciterò il Governo perché venga a riferire in Commissione (potrà venire il ministro dei trasporti o il Presidente del Consiglio), in modo che si abbia una visione globale della politica che stiamo portando avanti.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole relatore di procedere alla nomina di un gruppo informale di lavoro per l'ulteriore esame del provvedimento.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2704) e della proposta di legge Boffardi Ines: Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, per quanto concerne il passaggio a categoria superiore di impiegati che ne svolgono le mansioni (231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, concernente la revisione dei

ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 gennaio 1974, e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Boffardi Ines: « Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, per quanto concerne il passaggio a categoria superiore di impiegati che ne svolgono le mansioni ».

L'onorevole Merli ha facoltà di svolgere la relazione

MERLI, Relatore. Solo poche parole per dire che il disegno di legge al nostro esame, già approvato dal Senato, che prevede una modifica dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, permette di superare una ingiusta sperequazione esistente per il personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Ne raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2704.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, è aggiunto il comma seguente:

« I posti ancora disponibili, dopo l'applicazione dei precedenti commi, saranno conferiti, nella qualifica iniziale, mediante concorso per esami riservato al personale della carriera esecutiva del soppresso ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio, di quello degli assistenti tecnici e del ruolo del personale del soppresso Ente auto-transporti merci che siano in servizio, presso la direzione generale dell'aviazione civile, da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278. Gli esami consistono in una prova scritta integrata da un colloquio sulle materie che saranno indicate nel relativo bando il quale stabilirà

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

anche le modalità di svolgimento del concorso ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta e, ove approvato, comporterà l'assorbimento della proposta di legge n. 231.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada » *(Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (1167-B):

Presenti	28
Votanti	20
Astenuti	8
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amodio, Baghino, Belci, Canestrari, Catella, Dal Maso, Galasso, Guerrini, Lombardi Giovanni, Marino, Marocco, Masciadri, Merli, Pezzati, Piccinelli, Pisanu, Pumilia, Russo Ferdinando e Volpe.

Si sono astenuti:

Ballarin, Carri, Ceravolo, Ciacci, Guglielmino, Korach, Pani e Skerk.

Disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile » *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (2704):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2704, risulta assorbita la concorrente proposta di legge Boffardi Ines n. 231.

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amodio, Baghino, Ballarin, Belci, Canestrari, Carri, Catella, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Galasso, Guerrini, Guglielmino, Korach, Lombardi Giovanni, Marino, Marocco, Masciadri, Merli, Pani, Pezzati, Piccinelli, Pisanu, Pumilia, Russo Ferdinando, Skerk e Volpe.

Sull'ordine dei lavori.

VINGELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Dichiaro l'assenso del dicastero al trasferimento alla sede legislativa del disegno di legge n. 2918, concernente modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, deliberato in una seduta precedente.

PRESIDENTE. Avverto che inoltrerò la relativa richiesta alla Presidenza della Camera.

BAGHINO. Signor presidente, debbo lamentare la grave scorrettezza commessa dal ministro delle poste con l'emanazione del contestatissimo decreto che regolamenta l'attività dei radioamatori utenti la cosiddetta « banda cittadina » e ciò in spregio del preciso impegno assunto in Commissione di recepire nella regolamentazione governativa sulla materia le esigenze prospettate da varie proposte di legge di iniziativa parlamentare tuttora all'esame della Commissione. Di fronte a tale episodio occorre che il ministro delle poste chiarisca urgentemente il punto di vista del suo dicastero, altrimenti sarò costretto a chiedere che la Commissione ponga subito all'ordine del giorno ed approvi le suddette proposte di legge, anche se ciò dovesse comportare una caducazione della normativa arbitrariamente emanata dal Governo nella materia.

RUSSO FERDINANDO. Mi associo a tale richiesta.

CERAVOLO. Anch'io, signor Presidente.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO